



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO AREA DI SOSTA ZINGARI IN LOCALITÀ “MIRA DI MARCO” A ROVERETO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 29.06.1993, n. 97

INDICE

Comune di Rovereto.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Piazzole a disposizione dei singoli nuclei familiari.....	3
Art. 3 - Funzioni di gestione.....	3
Art. 4 - Ammissione al campo.....	4
Art. 5 - Requisiti per la sosta.....	4
Art. 6 - Revoca dell'autorizzazione.....	4
Art. 7 - Sosta provvisoria.....	4
Art. 8 - Norme di comportamento.....	4
Art. 9 - Doveri verso i minori.....	5
Art. 10 - Promozione lavoro.....	6
Art. 11 - Doveri verso gli operatori e i volontari.....	6
Art. 12 - Sottoscrizione.....	6
Art. 13 - Infrazioni, conseguenze.....	6
Art. 14 - Commissione per la valutazione dei problemi collegati al campo nomadi.....	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento unifica e razionalizza le disposizioni relative all'accesso e all'uso dell'area attrezzata dal Comune per rendere possibile la vita e le attività della popolazione zingara residente nel proprio territorio, nel contesto sociale cui partecipa.

Art. 2 - Piazzole a disposizione dei singoli nuclei familiari

1. Le piazzole realizzate nell'area comunale per la sosta degli zingari verranno assegnate seguendo l'ordine stabilito dalla graduatoria che verrà elaborata tenendo conto dei seguenti criteri preferenziali:

1. composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di bambini, anziani, inabili;
2. anzianità di residenza nel Comune di Rovereto;
3. iscrizione all'ufficio di collocamento per le persone in età lavorativa e la frequenza scolastica per quelli in età scolare;
4. buona condotta.

2. La graduatoria verrà approvata con provvedimento della Giunta Municipale.

Art. 3 - Funzioni di gestione

1. Il Servizio Attività Sociali del Comune, nell'ambito delle direttive indicate dalla Giunta Comunale, in collaborazione con tutti gli uffici coinvolti a vario titolo nel settore:

- a) adotta le decisioni operative generali;
- b) segnala alla Polizia Municipale le violazioni al regolamento per la sosta richiedendone l'intervento e gli eventuali provvedimenti;
- c) provvede a convocare apposite riunioni di coordinamento fra i soggetti di cui al presente articolo al fine di garantire una più efficace gestione del campo.

2. Il Comune affida la gestione dell'area ad un soggetto gestore specializzato negli interventi in campo sociale. Allo scopo il Comune stipula apposita convenzione con detto gestore il quale, in ogni caso, deve impegnarsi a:

- a) curare ogni aspetto della gestione dell'area di sosta attraverso i rapporti con gli utenti, promuovendone la partecipazione, e con le strutture e i servizi esistenti sul territorio comunale, segnalando la necessità di interventi di manutenzione dell'area ed ogni altro intervento necessario alla vivibilità ed al miglioramento della funzionalità della stessa agli uffici dell'Assessorato comunale alle Politiche Sociali;
- b) tenere aggiornato il registro delle presenze;
- c) proporre al competente Servizio comunale il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni alla sosta o la loro revoca;
- d) organizzare e coordinare iniziative tese all'inserimento sociale degli occupanti l'area di sosta, promuovendo, anche in collaborazione con gli uffici competenti, l'inserimento lavorativo degli zingari;
- e) seguire, in collaborazione con il Comune, l'inserimento scolastico dei minori;
- f) attuare gli interventi di cui all'art. 12, comma 2.

3. Il Servizio di Vigilanza Urbana esercita la vigilanza sul rispetto della legge e delle norme del presente regolamento attraverso una costante presenza sull'area di sosta, che si esplicherà in almeno un sopralluogo nell'arco delle 24 ore.

4. Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di seguire le problematiche socio-assistenziali relative alla vita del campo. A questo fine, per garantire insieme al coordinamento degli interventi la partecipazione reale dei soggetti interessati si costituisce un Comitato consultivo composto da:

- rappresentanti delle famiglie residenti nella zona del campo sosta;
- presidenti delle Circoscrizioni di Marco e Lizzana - Mori Ferrovia;
- Consiglieri circoscrizionali di Marco e Lizzana che seguono le problematiche sociali;
- rappresentanti delle scuole che ospitano alunni nomadi; rappresentanti del volontariato organizzato (Charitas, Punto di Ascolto, Opera Nomadi);
- rappresentanti del soggetto gestore e degli operatori.

Tale Comitato si convoca a scadenza regolare e può incontrare nel caso se ne ravvisi l'opportunità, la Commissione consiliare consultiva per le politiche sociali, esperti o responsabili

di altri Servizi interessati.

5. Le Circoscrizioni, in modo particolare quelle più interessate territorialmente, vale a dire quelle di Lizzana-Mori Ferrovia e di Marco possono proporre al Comune interventi, iniziative e quant'altro ritenuto necessario per favorire le relazioni tra gli ospiti dell'area ed il tessuto sociale, e seguendo le relative problematiche anche attraverso un incontro periodico con i presidenti circoscrizionali. Al fine di coinvolgere le Circoscrizioni sarà cura dell'Amministrazione comunale convocarne i presidenti.

6. Gli utenti dell'area esprimeranno loro rappresentanti con il compito di collaborare con il Comune e con il soggetto funzionamento e l'uso corretto delle gestore per favorire il buon attrezzature.

Art. 4 - Ammissione al campo

1. L'ammissione all'area di sosta è subordinata ad una autorizzazione rilasciata dal Sindaco al capofamiglia e riservata ai soli zingari residenti anagraficamente nel Comune di Rovereto in possesso di un documento di identità personale.

2. Per le carovane in transito sarà concessa la permanenza esclusivamente all'interno dell'area per non più di 48 ore, purchè vi sia spazio comune sufficiente per accoglierle. La loro presenza dovrà essere tempestivamente segnalata agli organi di polizia a cura del soggetto gestore.

Art. 5 - Requisiti per la sosta

1. La sosta è a tempo indeterminato ed è autorizzata dal Sindaco.

2. L'autorizzazione alla sosta viene confermata di anno in anno a condizione che il capo famiglia osservi i seguenti impegni:

- a) adempimento per i propri figli degli obblighi scolastico e vaccinale previsti dalla legge;
- b) vigilanza sui minori con speciale riferimento al divieto dell'accattonaggio;
- c) regolare pagamento delle quote richieste per il consumo idrico e regolare pagamento delle bollette per il consumo elettrico;
- d) rispetto della proprietà altrui.

3. Presso il Comune sarà conservata la mappa delle piazzole assegnate, le quali una volta attribuite ad un nucleo familiare, non potranno subire alcuna variazione se non autorizzata dal Servizio Attività Sociali. Una copia della mappa verrà esposta presso il campo in luogo idoneo.

4. Le assenze continuative superiori ai 60 giorni, senza preventiva comunicazione, possono comportare la perdita del diritto all'uso della piazzola.

Art. 6 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il venir meno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione alla sosta o la responsabilità di grave turbamento alla vita dell'area (minacce, oltraggi, aggressioni e reati contro il patrimonio) o la recidiva morosità nei pagamenti, provoca la revoca dell'autorizzazione stessa o il diniego del suo rinnovo.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Sindaco, sentito il Comitato consultivo di cui al punto 4 dell'art. 3.

Art. 7 - Sosta provvisoria

1. E' consentita la sosta provvisoria, per la durata massima di una settimana e non più di 4 volte all'anno, a familiari e parenti di 1° e 2° grado degli zingari residenti presso il campo sosta purchè gli stessi stazionino con la propria roulotte nelle piazzole assegnate alla famiglia residente.

Art. 8 - Norme di comportamento

1. Tutti coloro che sostano nelle aree attrezzate sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) le roulotte devono essere posizionate correttamente all'interno delle piazzole rispettando gli spazi adibiti ad altri scopi. Le sedi di passaggio in particolare devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero passaggio di persone o veicoli. E' vietato incorporare al suolo strutture di qualsiasi genere. La circolazione degli automezzi è consentita solo a passo d'uomo per carico e scarico e per

traino delle roulotte. I veicoli in sosta sulle corsie di passaggio che recano intralcio, saranno rimossi a cura del soggetto gestore ed a spese dei proprietari, usufruttuari o comodatari con l'assistenza della Polizia Municipale.

- b) il collegamento agli impianti elettrici e di distribuzione dell'acqua, nonché gli impianti di riscaldamento e di cucina, devono rispettare le norme vigenti. Per i consumi di energia e di acqua gli utenti pagheranno in base ai contratti stipulati o ai consumi che saranno conteggiati secondo criteri che saranno stabiliti dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 14.
- c) è vietata l'accensione di fuochi nei viali di accesso alle piazzole. E' consentito l'uso del barbecue per uso familiare entro gli appositi spazi.
- d) è fatto obbligo di pulire il posto assegnato ed usare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. E' vietato abbandonare al di fuori degli appositi contenitori, nonché all'interno delle singole piazzole, rifiuti alimentari, organici, solidi, liquidi e deperibili. All'atto dell'abbandono dell'area di sosta ogni famiglia è tenuta alla rimozione di ogni cosa dagli spazi occupati.
- e) all'interno dell'area, è vietato detenere animali da cortile o d'allevamento e d'affezione in numero tale da pregiudicare le condizioni igieniche dell'area stessa. Per i cani è previsto il controllo veterinario, la vaccinazione e il rispetto del regolamento comunale. In collaborazione con le associazioni protezionistiche gli operatori dell'area sensibilizzeranno gli utenti sulle problematiche relative agli animali.
- f) i residenti nell'area sosta sono tenuti a rispettare le comuni norme di convivenza per quanto riguarda suoni e rumori.
- g) è vietato qualsiasi comportamento che danneggi strutture e servizi del campo o che modifichi la destinazione prevista. I responsabili sono tenuti al risarcimento e, in casi di particolare gravità o recidiva, essi saranno privati dell'autorizzazione alla sosta e denunciati alle competenti autorità.
All'ingresso del campo sosta ogni capofamiglia dovrà versare alla tesoreria comunale L. 300.000.= ed entro 6 mesi dovrà versare uguale importo a titolo di cauzione, a eventuale copertura parziale o totale dei danni arrecati nel caso in cui i responsabili tenuti al risarcimento non siano identificati.
La somma versata a titolo di cauzione sarà restituita, se non utilizzata, nel momento in cui la famiglia abbandoni definitivamente e volontariamente il campo sosta.
Il fondo così costituito dovrà essere reintegrato in caso di suo esaurimento con quota annuale di L. 300.000.=
Mancando l'identificazione dei diretti responsabili dei danni alle strutture dell'area le somme corrispondenti verranno trattenute dal sussidio mensile corrisposto dal 1° gennaio 1993 dal Comune di Rovereto, in base alla nuova normativa in materia, attingendo dall'importo eccedente la quota prevista per i figli a carico a titolo di rimborso spese straordinarie.
In relazione ad eventuali danni a proprietà private vicine all'area, il Comune inviterà le famiglie residenti nell'area stessa a stipulare una polizza assicurativa con riferimento alla responsabilità civile.
- h) ogni nucleo familiare è tenuto alla pulizia e all'ordinaria manutenzione dei servizi assegnati. Eventuali guasti o inconvenienti vanno segnalati tempestivamente all'operatore per attivare i provvedimenti del caso.
- i) le parti comuni vanno pulite in base a turni settimanali da parte di ciascun nucleo familiare. A carico di chi non rispetta i turni verranno addebitate le spese di pulizia che saranno eseguite d'ufficio.

Art. 9 - Doveri verso i minori

1. Ai minori presenti nei nuclei familiari vanno assicurate quelle condizioni di vita tali da garantire l'equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale. Nei casi in cui l'assistente sociale di territorio, oppure il personale sanitario addetto, sviluppo fisico, psichico e morale verifichino il mancato rispetto dell'obbligo scolastico, o dell'obbligo delle vaccinazioni, o comunque accertino il mancato rispetto delle condizioni igieniche minimali, sono tenuti a segnalarlo all'Amministrazione Comunale la quale attiverà le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative la quale attiverà le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative o per l'interessamento presso

l'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 - Promozione lavoro

1. Per favorire la partecipazione dei residenti alla gestione dell'area e una graduale loro autonomia rispetto al ricorso all'assistenza pubblica, è richiesta la disponibilità ad accettare lavori socialmente utili proposti dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Doveri verso gli operatori e i volontari

1. Ogni intervento degli operatori e dei volontari deve raccordarsi in termini di obiettivi e di metodo con le linee del progetto comunale e deve essere preventivamente concordato onde evitare azioni contraddittorie e sporadiche con lo staff degli operatori. Pertanto il volontariato deve essere preventivamente autorizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

2. E' fatto obbligo di accogliere coloro che frequentino l'area per espletare servizi sia retribuiti sia a titolo di volontariato. Chi ostacola ripetutamente e in modo grave il lavoro degli operatori e dei volontari potrà essere sanzionato anche con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Sottoscrizione

1. Ciascun capofamiglia, al momento della ammissione all'area di sosta attrezzata, sottoscriverà per presa visione copia delle disposizioni da osservare.

2. Le norme verranno altresì esposte mediante cartelli in modo visibile sull'area stessa e costituiranno materia di confronto ed approfondimento con la popolazione residente nell'area; l'opera di chiarimento e sensibilizzazione farà carico all'ente gestore.

Art. 13 - Infrazioni, conseguenze

1. Le infrazioni alle norme di comportamento implicheranno a carico dei trasgressori l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da L. 50.000.= a L. 300.000.= Per l'applicazione e riscossione della sanzione in oggetto si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione alla sosta nell'area nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 11, comma 2 del presente regolamento.

3. L'ordinanza di revoca dovrà essere eseguita da parte dei destinatari entro e non oltre le 48 ore dalla notifica.

4. L'Amministrazione comunale in caso di persistente rifiuto ad allontanarsi da parte dell'inottemperante, potrà esperire gli ordinari rimedi contemplati dall'ordinamento.

Art. 14 - Commissione per la valutazione dei problemi collegati al campo nomadi

1. La Commissione Consiliare Consultiva per le Politiche Sociali esercita le funzioni di valutazione dei problemi collegati al campo e potrà di volta in volta essere integrata da persone esterne o interne all'Amministrazione Comunale a seconda dello specifico problema che si verificasse nella gestione ed in genere nella vita del campo.

A titolo esemplificativo potrà essere chiamato a partecipare alla seduta della Commissione un rappresentante delle famiglie degli zingari, il Presidente di Circoscrizione, un medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Comandante dei Vigili Urbani, gli Operatori del campo, il Responsabile dell'ente gestore, l'assistente sociale di zona od altri.